

Aggiornato il Codice su conflitto di interesse
e procedura competitiva con negoziazione

LEGGE N.170
del 27 novembre 2023
di conversione del D.L. 132/2023

LEGGE N. 170 DEL 27 NOVEMBRE 2023 - ART. 15- QUATER. MODIFICHE AL CODICE SU CONFLITTO DI INTERESSE E PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

Posted on 13 Dicembre 2023



Category: [Opere pubbliche](#)

Publicata sulla [Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 278 del 28-11-2023](#) la **Legge n. 170 del 27 Novembre 2023** di conversione del **D.L. n. 132 del 29 settembre 2023, n. 132** (c.d. Decreto Proroghe), recante *“disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”*, entrata in vigore il 29 novembre 2023.

Per quanto di interesse, relativamente al settore dei lavori pubblici, l' **art. 15 – quater** della Legge 170/2023 ha novellato il nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 36/2023) apportando delle modifiche all'art. 16, 1° comma, in tema di *“conflitto di interesse”* e **all'art. 73**, in tema di *“procedure competitive con negoziazione”*.

- **Modifica in tema di conflitto d'interesse (art. 16, comma 1 D.lgs. n. 36/2023)**

Ai sensi dell'**art. 16 del D.lgs. 36/2023**, il *“conflitto di interesse”* si identifica nella situazione in cui si trova *“...un soggetto che, a qualsiasi titolo, intervenendo con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e, al contempo, potendone influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, **abbia direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva** alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione”*.

L'**art 15-quater** della Legge 170/2023, interviene sulla norma testè citata, disponendo che: *“Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: **a) all'articolo 16, comma 1, le parole: “concreta ed effettiva” sono soppresse**”*.

Le parole **“concreta ed effettiva”** vengono, dunque, soppresse, determinando una qualificazione differente della circostanza in cui si può configurare un conflitto di interessi; in altre parole, il conflitto di interessi non consiste in comportamenti effettivamente dannosi, ma in una mera condizione giuridica o di fatto dalla quale scaturisce un rischio (rectius una minaccia) volta ad incidere sull'imparzialità dell'aggiudicazione.

L'**art. 16, comma 1**, nella sua versione modificata, è, dunque, il seguente: *“Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione”*.

Con tale modifica il Legislatore ha operato una scelta precisa volta a riallineare la definizione di *“conflitto di interesse”* con quella contenuta [all'art. 24 della direttiva 2014/24 /UE](#) in materia di appalti pubblici.

- **Modifica in tema di Procedure competitive con negoziazione (Articolo 73, comma 4 D.lgs. n.36/2023)**

L'art. 73 del D. Lgs 36/2023 definisce i criteri generali sulla procedura competitiva con negoziazione, precisando al **comma 4** che **"Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di dieci giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84 o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse".

L'art 15-quater della legge in esame, interviene sulla norma testè citata, disponendo che: "Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: b) all'articolo 73, comma 4, le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"".

Pertanto, l'art. 73, comma 4, nella sua versione modificata, è dunque il seguente **"Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84 o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse".

Attraverso tale modifica, il Legislatore allinea il termine dettato dall' **art. 73** cit. a quello previsto **dall'art. 29 della Direttiva 2014/24/UE** e dalle altre procedure ordinarie disciplinate dagli artt. 71-75 del Codice dei Contratti.

